



# COMUNE DI NOASCA

Città Metropolitana di Torino

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2**

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze.

Previa di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	AIMONINO DOMENICO	Sindaco	Sì
2	MERLO BRUNO GIUSEPPE	Vice Sindaco	Sì
3	MUSTO FABRIZIA	Assessore	Sì
Totale Presenti:			3
Totale Assenti:			0

Il Vice-Sindaco MERLO BRUNO GIUSEPPE assiste alla seduta in VIDEOCONFERENZA tramite l'applicazione WHATSAPP.

Assiste alla seduta l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Aldo MAGGIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. AIMONINO DOMENICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2023

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.1 del 26/03/2022 avente ad oggetto "Funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza";

RICHIAMATO l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (che sostituisce l'art. 23 della Legge 03.08.1999, n. 265) il quale prevede, fra l'altro, un'indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la determinazione delle misure;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 156, comma 2, la popolazione va interpretata con riferimento alla fine del penultimo anno precedente;

VISTO che il Comune di Noasca alla data del 31.12.2021, penultimo anno (art. 8/bis del D.lgs. 18.01.1993, n. 8 come convertito nella Legge 19/03/1996, n. 68), secondo i dati ISTAT rientra nella fascia demografica dei Comuni fino a 1.000 abitanti;

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 aprile 2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali;

VISTO che con decreto interministeriale n.119 in data 4-4-2000 pubblicato nella G.U. n.110 in data 13-5-2000, si stabilisce quanto segue:

-Art.1 Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A allegata al presente decreto e precisamente:

...omissis.

-Comuni fino a 1.000 abitanti € 1.291,14 lordi

...omissis.

-Art.4 comma 2

...omissis.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

-Art. 4 comma 7

7. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

...omissis...

...omissis.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 2006;

VISTO inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l'art. 5, comma 7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

CONSIDERATO che a tutt'oggi il decreto ministeriale di cui alla legge 78/2010 non è stato adottato;

PRESO inoltre ATTO che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto:

- che "l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ...";
- che "... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006...";
- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;
- che le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da parte delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla frammentazione normativa;
- che in data 25/01/2013 l'ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell'Interno al fine di apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di operare in maniera legittima;

VISTA la L. 234/2021 art. 1 commi 583-586 "583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

DATO ATTO che il DM 119/2000 all'art. 10 prevede per il Sindaco quale indennità di fine mandato da corrispondere al termine dello stesso l'accantonamento di una somma pari ad una mensilità

dell'indennità di carica per ogni anno di esercizio del mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori.

RILEVATO che l'art. 1 comma 719 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che l'indennità di fine mandato spetta solo nel caso in cui il mandato abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;

RITENUTA la propria competenza in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese accertata dal segretario comunale;

### **DELIBERA**

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) DI DARE ATTO che l'indennità spettante al Sindaco è la seguente:

Articolo 1, commi 583 - 584, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

Comuni popolazione	Indennità attuale prevista dalla L. 30/12/2021	Indennità 2022 (incremento 45%)	Indennità 2023 (incremento 68%)	Indennità 2024
Fino a 3.000 abitanti	€. 1.659,38	€. 1.906,26	€. 2.032,44	€. 2.208,00

3) DI DARE ATTO che l'indennità mensile per il Vice-Sindaco è la seguente:

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

Comuni popolazione	Indennità attuale prevista dalla L. 30/12/2021	Indennità 2022 (incremento 45%)	Indennità 2023 (incremento 68%)	Indennità 2024
Fino a 3.000 abitanti	€. 174,30	€. 285,93	€. 304,86	€. 331,20

4) DI DARE ATTO che l'indennità mensile per gli Assessori è la seguente:

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

Comuni popolazione	Indennità attuale prevista dalla L. 30/12/2021	Indennità 2022 (incremento 45%)	Indennità 2023 (incremento 68%)	Indennità 2024
Fino a 3.000 abitanti	€. 116,20	€. 190,63	€. 203,44	€. 220,80

5) DI DARE ATTO che per i lavoratori dipendenti tale importo verrà ridotto del 50%;

6) DI DETERMINARE pertanto per l'anno 2023 l'indennità mensile di funzione lorda spettante alla Giunta Comunale, oltre IRAP, come di seguito specificato:

-Sindaco (lavoratore dipendente non collocato in aspettativa) € 1.016,22

-Vicesindaco (lavoratore dipendente non collocato in aspettativa) € 152,43

-Assessore (lavoratore dipendente non collocato in aspettativa) € 101,62

7) DI STABILIRE che l'indennità lorda di cui al punto precedente venga corrisposta mensilmente per 12 mensilità dall'Ufficio Ragioneria, senza determinazione, unitamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali;

8) DI DEMANDARE l'impegno di spesa per gli emolumenti e per la corrispondente IRAP al Responsabile del Servizio interessato;

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, sarà accantonata una somma pari ad una indennità mensile del Sindaco, spettante per ciascun anno di mandato, da corrispondere al termine del mandato elettorale a titolo di indennità di fine mandato;

10) DI PROVVEDERE ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sottosezione di primo livello "Organizzazione".

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

*Firmato digitalmente*

F.to AIMONINO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Firmato digitalmente*

F.to Dott. Aldo MAGGIO

---

Copia conforme all'originale in formato digitale.

12/04/2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Aldo MAGGIO

